

**Unione dei Comuni dei Colli Euganei
Provincia di Padova**

--==ooOoo==--

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 dicembre 2005

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - La polizia locale
- Art. 2 - Istituzione del Servizio di Polizia Locale. Disposizioni generali e di rinvio
- Art. 3 - Finalità, ambito territoriale e compiti della Polizia Locale
- Art. 4 - Giuramento degli operatori della Polizia Locale
- Art. 5 - Gradi rivestiti dal personale addetto al servizio di Polizia Locale
- Art. 6 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 7 - Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 8 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 9 - Collaborazione con le altre forze di polizia

CAPO II - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 10 - Svolgimento del servizio
- Art. 11 - Requisiti speciali per l'accesso dall'esterno mediante concorso
- Art. 12 - Gradi
- Art. 13 - Organico
- Art. 14 - Dipendenza gerarchica
- Art. 15 - Funzioni ed attribuzioni del Comandante del Servizio
- Art. 16 - Compiti degli Istruttori Direttivi Capo Area
- Art. 17 - Disposizioni comuni per tutti gli Operatori di Polizia Locale

CAPO III - DISTACCHI - COMANDI - MOBILITÀ - INCARICHI

- Art. 18 - Mutamento di mansioni
- Art. 19 - Mobilità interna ed esterna
- Art. 20 - Missioni ed operazioni esterne
- Art. 21 - Distacchi e Comandi
- Art. 22 - Autorizzazioni agli incarichi conferiti da terzi
- Art. 23 - Servizi nell'interesse di Associazioni o Enti non pubblici o di privati

CAPO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 24 - Disciplina in servizio
- Art. 25 - Gerarchia all'interno del Servizio
- Art. 26 - Istanze e reclami
- Art. 27 - Saluto
- Art. 28 - Obblighi al termine del servizio
- Art. 29 - Obbligo di comunicare la residenza e reperibilità
- Art. 30 - Segreto d'ufficio
- Art. 31 - Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 32 - Foggia dell'uniforme
- Art. 33 - Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti
- Art. 34 - Foglio di servizio giornaliero
- Art. 35 - Orari e turni di servizio
- Art. 36 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza
- Art. 37 - Congedo ordinario
- Art. 38 - Corsi di aggiornamenti e formazione
- Art. 39 - Servizi in abito civile
- Art. 40 - Armamento
- Art. 41 - Strumenti e mezzi operativi
- Art. 42 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio
- Art. 43 - Veicoli in dotazione

CAPO V - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE

- Art. 44 - Encomi ed elogi
- Art. 45 - Sanzioni disciplinari

CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 46 - Scorta d'Onore
- Art. 47 - Bandiera del Servizio
- Art. 48 - Rinvii
- Art. 49 - Entrata in vigore del Regolamento

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

La Polizia Locale

1. La Polizia Locale costituisce il complesso delle attività di vigilanza che vengono espletate dagli organi istituzionali degli Enti Locali nell'ambito del proprio territorio e che non siano attribuite o riservate dalla legge alle Autorità dello Stato.
2. L'attività di Polizia Locale è diretta alla prevenzione ed alla repressione di attività illecite ed illegittime, alla protezione della comunità e delle istituzioni.

Art. 2

Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei

1. Nell'ambito dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei, Ente istituito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, opera il Servizio di Polizia Locale con competenze relative ai territori ed alle comunità dei comuni membri.
2. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale ed il suo funzionamento è disciplinato dalle disposizioni contenute nello Statuto e dai principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il servizio di Polizia Locale è disciplinato ed organizzato secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
4. Lo stato giuridico ed economico del personale di vigilanza alle dipendenze dell'Unione è regolato dalla contrattazione collettiva di comparto già sottoscritta o che verrà sottoscritta ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le norme particolari definite nel presente regolamento.

Art. 3

Finalità, ambito territoriale e compiti della Polizia Locale.

1. Il Servizio della Polizia Locale è un Servizio armato di polizia locale che dipende direttamente dal Consiglio di Amministrazione. L'ambito territoriale ordinario dell'attività operativa del Servizio della Polizia Locale è corrispondente ai territori dei Comuni dell'Unione. In tale ambito esercita le funzioni istituzionali di Polizia Locale attribuite ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti, ottemperando e dando esecuzione, altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. Nell'ambito dei territori dei Comuni dell'Unione sono demandate alla Polizia Locale le seguenti attribuzioni principali:
 - a) curare l'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti, con particolare riguardo alle norme relative alla Polizia Urbana e Rurale, al Commercio e Annona, all'Edilizia, ai controlli di Polizia Amministrativa e, in collaborazione con le strutture operative delle U.L.S.S. e A.R.P.A.V., all'Igiene e alla Sanità Pubblica, alla tutela ambientale;
 - b) svolgere i servizi di Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni);
 - c) vigilare affinché siano osservate le disposizioni impartite dai singoli Comuni dell'Unione a tutela del rispettivo patrimonio comunale;
 - d) prestare opera di soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, concorrendo con gli altri servizi operanti nel settore alle funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni secondo le modalità previste dal Piano dell'Unione dei Comuni per la Protezione Civile;
 - e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione a richiesta degli uffici comunali e delle altre Autorità e uffici autorizzati;
 - f) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza richiesti per l'espletamento dei compiti istituzionali dei Comuni;
 - h) cooperare, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone.
 - i) vigilare affinché siano osservate le norme concernenti il decoro e la quiete pubblica;

- j) accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla completa definizione o secondo le disposizioni interne;
- k) ottemperare alle disposizioni di servizio e alle attribuzioni di propria competenza;
- l) segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per l'incolumità pubblica.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale, per la particolare natura dei servizi svolti e per la possibilità che hanno di venire a conoscenza di notizie utili per l'espletamento dei compiti istituzionali e per il miglioramento dei servizi comunali, devono riferire o segnalare tempestivamente ogni notizia a tale scopo rilevante. La segnalazione va inoltrata al coordinatore d'ambito che si farà carico di comunicarla al Comandante con la massima sollecitudine.

Art. 4

Giuramento degli operatori della Polizia Locale

1. Per quanto stabilito dall'art. 231 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51⁽¹⁾, entrato in vigore il 2 giugno 1999, che ha trasferito in capo al Sindaco il compito di ricevere il giuramento cui sono obbligati determinati soggetti per poter svolgere particolari attività (dipendenti di pubbliche amministrazioni per poter elevare contravvenzioni), gli operatori della Polizia Locale sono tenuti a prestare giuramento nella mani del Presidente dell'Unione.

Chi presta giuramento deve leggere la seguente formula prevista dall'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse"⁽²⁾.

Art. 5

Gradi rivestiti dal personale addetto al servizio di Polizia Locale

¹⁾ **D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.**

Art. 231. 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

²⁾ **R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.**

250. Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge ⁽¹⁾, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.

Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore ⁽²⁾ giuramento con la seguente formula:

«Giuro che sarò fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

«Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio» ⁽³⁾.

Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestatore giuramento.

La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.

⁽¹⁾ Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di P.S.

⁽²⁾ Vedi l'art. 231, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in forza del quale il giuramento va ora prestato innanzi al Sindaco o ad un suo delegato.

⁽³⁾ Attualmente la formula del giuramento, a norma dell'art. 5, della Legge 23 dicembre 1946, n. 478, è la seguente:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

1. Il personale del servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale di appartenenza, riveste la qualifica di:

- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale⁽³⁾.
 - b) Agente di Polizia Giudiziaria: ai sensi dell'art. 5, lettera a), della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57, comma 2, del Codice di Procedura Penale⁽⁴⁾.
 - c) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale.
 - d) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 5, lettera b, della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 12, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
 - e) Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 1986 n. 65;
2. Il conferimento della qualità di agente di P.S. è disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettere a) b) c), della legge 7 marzo 1986 n. 65, già riportato nel Capo 2, art. 11, del presente Regolamento.

Art. 6

Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex lege, funzioni di Polizia Giudiziaria,

³⁾ **357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale.**

- 1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria ⁽¹⁾ o amministrativa.
- 2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 17, Legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art. 4, primo comma, Legge 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 17, Legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art. 4, primo comma, L. 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

⁴⁾ **art. 57 c.p.p. - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
- 2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
- 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria (riferita agli Agenti) e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (riferita agli addetti al coordinamento e al controllo), così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 7

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale esercita il servizio di Polizia Stradale nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.
2. Costituiscono servizio di Polizia Stradale:
 - a) la prevenzione e l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale;
 - b) la rilevazione degli incidenti stradali;
 - c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
3. Concorre, altresì, alle operazioni di soccorso e di ausilio degli utenti in genere.
4. Collabora, se necessario, all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

Art. 8

Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, assumendo indistintamente la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. A tale scopo, previa comunicazione del Presidente dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei, il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dal punto 2 dell'art. 5 della legge n. 65/86, conferisce al predetto personale la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 9

Collaborazione con le altre forze di Polizia

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora in via generale con le altre forze di Polizia nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e direttive del Presidente dell'Unione. Qualora venga avanzata esplicita motivata richiesta da parte delle competenti Autorità per particolari operazioni, tale collaborazione potrà avvenire previa autorizzazione del Presidente dell'Unione. La predetta autorizzazione potrà essere data dal Comandante del Servizio nei casi di particolare urgenza, ma del fatto dovrà essere data notizia al Presidente dell'Unione appena possibile.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10

Svolgimento del servizio

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, il Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei è organizzato secondo criteri di funzionalità e di economicità in rapporto ai servizi richiesti dai singoli Comuni, nel rispetto delle norme che regolano il servizio e i compiti della Polizia Locale.

Art. 11

Requisiti speciali per l'accesso dall'esterno mediante concorso.

1. Oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge e dal regolamento dei concorsi dell'Unione, l'accesso mediante concorso al Servizio Polizia Locale dell'Unione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) requisiti necessari per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza, ossia:

- godimento diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
 - non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
 - non essere obiettori di coscienza (essendo previsti la dotazione, il maneggio e l'eventuale uso di armi di ordinanza)
- b) possesso di abilitazione alla guida di autovetture e, se richiesto dal bando di concorso, motocicli senza limite di cilindrata;
- c) disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza, alla conduzione di tutti i veicoli e all'uso di tutti gli strumenti in dotazione al Servizio di Polizia Locale;
- d) requisiti psico-fisici:
1. idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Locale con profilo di Agente di P.S e Motociclista;
 2. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. È da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
 3. visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
 4. funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);
 5. sono da considerare imperfezioni e infermità psico-fisiche che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali quelle di seguito specificate:
 - l'alcoolismo, le tossicomanie,
 - le intossicazioni croniche di origine esogena;
 - disfonie e balbuzie;
 - otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale;
 - ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel;
 - ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000- 2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%);
 - deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff);
 - malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
 - malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;
 - le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
 - le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
 - le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruttrice o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra

- incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite.
- La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;
 - le infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale;
 - infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatologiche ed abnormi;
 - epilessia;
 - malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale;
 - idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;
 - disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità ($IMC \geq 30 \text{ Kg/m}^2$) e la gracilità costituzionale ($IMC < 20 \text{ Kg/m}^2$);
 - i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e di tipo II;
 - ipercolesterolemia (colesterolemia totale $> 280 \text{ mg/dl}$, e/o indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali),
 - ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale $> 250 \text{ mg/dl}$ o trattamento con farmaci),
 - Iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili;
 - le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamo-ipofisario;
 - ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene;
 - sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva;
 - feocromocitoma, paraganglioma; malattie delle paratiroidi;
 - i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane);
 - Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta $> 5 \text{ mg/dl}$; deficit, anche parziale, di G6PDH;
 - diabete insipido; porfirie, glicogenosi, tesaurosismi, sindrome di Ehlers-Danlos, S. di Marfan;
 - le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV; la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;
 - le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di $Hb > 11 \text{ g/dl}$, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
 - le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
 - l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS $<$ all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 ≥ 800 microgrammi; rinite con PFR basali con VEMS $<$ 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS $<$ 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;
 - le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento; le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);
 - i tumori maligni;
 - i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;
 - le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti,

- i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo. comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;
- gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi);
- le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti del rene, pelvi, uretere, vescica ed uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: agenesia renale, reni sovranumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore propri, anomalie di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di sede (ectopia pelvica congenita, ptosi renale di 3° grado), o ptosi renale di 1° e 2° grado con importanti alterazioni funzionali;
- malattie croniche del rene quali le nefropatie congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore e/o con ripercussione sulla funzionalità renale;
- anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina;
- le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti;
- le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra con manifesti disturbi della minzione;
- le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi;
- le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto cardiaco, le protesi vascolari, le protesivalvolari, gli esiti di interventi riparativi e/o sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e malattie cardiaci, vascolari e coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di stent, o con altra procedura interventistica percutanea;
- le patologie valvolari (incluso prollasso della mitrale, valvola aortica bicuspidale senza alterazioni emodinamiche), le stenosi valvolari;
- le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per età;
- gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite, la pregressa endocardite, la pregressa miocardite;
- le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di conduzione. Rientrano in questo gruppo: le pre-eccitazioni ventricolari, compresa la conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione;
- il blocco di branca sinistro completo;
- il blocco AV di I° e II° grado che non siano espressione di adattamento cardiovascolare, e/o in assenza di ulteriori dati clinico-strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco A V di III° grado;
- la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica della aritmie;
- pregressi interventi di ablazione di via anomala, o di foci elettrici anomali, anche se senza esiti funzionali;
- l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica e/o con chiara correlazione con lo sforzo fisico e/o con aspetti elettrofisiologici considerati a rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica;
- le aritmie sopraventricolari frequenti e/o ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica;
- l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica;

- le angiodisplasie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici e/o funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali;
- le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiologiche;
- le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato muscolo-scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: malattie endocrino-metaboliche, infiammatorie, osteodistrofiche, osteocondrosiche e sistemiche; scoliosi rilevanti la schisi ampia di almeno due archi vertebrali, ed altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;
- le ernie discali e loro esiti chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola presenza di mezzi di osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di intolleranza o di importante limitazione funzionale, non è causa di non idoneità. Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare > a 6 cm, ginocchio varo con distanza intercondiloidea > 8 cm, sinostosi tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarsofalangeo, le dita sovrannumerarie;
- le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di polizia Locale senza limitazioni di impiego.

Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali viene effettuato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (ULSS) o dal medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato possesso dei requisiti indicati nel presente articolo 11, comporta l'esclusione dalle procedure di reclutamento.

Requisiti attitudinali:

L'Amministrazione in sede di approvazione del bando di concorso per la copertura dei posti, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove di esame, siano sottoposti ad una prova psicoattitudinale comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 12 Gradi

1. I distintivi di grado individuano l'appartenenza al grado medesimo e rappresentano il rango gerarchico nella Polizia Locale di chi li indossa, hanno una funzione simbolica e non incidono direttamente sullo stato giuridico ed economico del dipendente.

2. I gradi attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale, in relazione alle funzioni conferite sono quelli fissati con Delibera di Giunta Regionale n.2689 del 06.08.2004. Per l'Unione dei Comuni dei Colli Euganei, rientrando in una struttura fino a 6 addetti o fino a 8.000 abitanti, i gradi si articolano in:

- a) Ispettore categoria "D" comandante in strutture fino a 6 addetti;
- b) Ispettore categoria "D" vice-comandante;
- c) Istruttori categoria "C"

3. Agli stessi verranno assegnati i relativi distintivi di specialità secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

4. Qualora l'Unione dovesse aumentare nel numero di addetti o di abitanti, i gradi si articoleranno nella categoria superiore "ufficiali"

Art. 13 Organico

1. L'organico del Servizio di Polizia Locale è quello che risulta dalla dotazione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché dalle norme generali in materia di organici.

Art. 14 Dipendenza gerarchica

1. Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Presidente o un componente del C.d.A. da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 5 della Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40.

2. La titolarità delle materie di Polizia espressamente demandate alle Autorità Locali, permane ai Sindaci dei rispettivi Comuni dell'Unione, avvalendosi del Servizio di Polizia Locale dell'Unione. Agli stessi spetta, pertanto, l'adozione dei provvedimenti contingibili o urgenti previsti dalla legge e dai regolamenti per l'assolvimento del servizio di Pubblica sicurezza, Polizia Sanitaria e Locale.

3. Il Presidente dell'Unione, nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive di massima e vigila sull'espletamento del servizio. Il Comandante è responsabile verso il Presidente dell'Unione dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del Servizio di Polizia Locale; risponde invece ai singoli Sindaci dei Comuni dell'Unione sull'operato del Servizio nei rispettivi territori. Al Comandante devono essere trasmesse, pertanto, tutte le istanze, atti, segnalazioni e richieste di intervento.

4. Ai singoli operatori di Polizia Locale è vietato corrispondere direttamente alle richieste di intervento, salvo nei casi di assoluta e comprovata urgenza o per obblighi di legge; in tale caso, dovranno darne notizia senza ritardo al Comandante del Servizio o suo sostituto.

Art. 15 Funzioni ed attribuzioni del Comandante del Servizio

1. Al Comandante compete la direzione, l'organizzazione e la formazione degli operatori del Servizio di Polizia Locale.

2. È responsabile dell'addestramento, dei servizi e della conservazione e manutenzione dei mezzi e materiali in dotazione al Servizio.

3. Emette ordini di servizio nell'ambito ed in dipendenza delle norme regolamentari e dispone servizi ispettivi tendenti ad accertare il rispetto, da parte dei dipendenti operatori di Polizia Locale, delle norme del presente Regolamento e delle direttive impartite circa le modalità di espletamento del servizio.

4. Presenta alle Amministrazioni Comunali eventuali proposte atte a migliorare le attività ed i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti alla polizia locale.

5. Provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione, segnalando, non appena possibile, le iniziative adottate al Sindaco competente territorialmente.

6. Adotta o propone riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio.

7. Provvede, altresì, alle seguenti attività:

- a) studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
- b) controllo e verifica dei risultati complessivi conseguenti all'attività del Servizio;
- c) curare il mantenimento di relazioni ottimali con le Amministrazioni comunali dell'Unione, con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia in genere;
- d) curare la corretta procedura nella formazione degli atti di competenza del Servizio di Polizia Locale;
- e) esprimere pareri sui progetti, programmi, atti e provvedimenti richiesti dalle Amministrazioni comunali dell'Unione;

- f) rappresentare il Servizio in occasione di manifestazioni pubbliche.

Art. 16

Compiti degli Istruttori Direttivi Coordinatori d'Ambito

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Comandante si avvale della collaborazione dei Coordinatori d'ambito di vigilanza. Questa attività di collaborazione dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni impartite e degli incarichi affidati, in conformità delle attribuzioni, funzioni e responsabilità riportate per ciascuna qualifica e per i profili professionali indicati nei contratti di lavoro.
2. In particolare, i Coordinatori d'ambito coadiuvano il Comandante nel coordinamento e nel controllo del servizio a loro affidato, e (quello indicato dal Comandante) (il più anziano di servizio) lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nell'eventualità non sia stata individuata e nominata la figura del vice-comandante.
3. Sono responsabili dell'attività svolta nell'ambito cui sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché nella gestione del personale e delle risorse strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni mese, presentano al Comandante una relazione sull'attività svolta nel mese precedente.
4. Altri compiti dei Coordinatori, nell'ambito loro assegnato:
 - a) coordinare gli operatori;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - c) assegnare al personale subordinato i servizi secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - d) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di polizia, uffici comunali, U.L.S.S., ecc.)secondo le indicazioni del Comandante.

Art. 17

Disposizioni comuni per tutti gli Operatori di Polizia Locale

1. Gli operatori di Polizia Locale devono prestare interamente la loro opera nell'interesse del servizio e della Pubblica Amministrazione, osservando nel disimpegno delle loro attribuzioni diligente attività e avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite.
2. Detti operatori, nei rapporti tra loro, qualunque sia la qualifica, dovranno attenersi a criteri di buona, proficua e continua collaborazione onde assicurare il massimo rendimento in servizio.
3. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata sul foglio di servizio giornaliero, presso il Comando o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, nella tenuta prescritta e in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme. Ogni operatore dovrà pertanto informarsi e controllare preventivamente l'orario, il tipo di servizio da svolgere e le modalità esecutive.
4. Il personale è tenuto al segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio; deve inoltre osservare l'orario di servizio, essere rispettoso verso i superiori, cortese con i colleghi e i collaboratori, tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno ineccepibile in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Servizio. E' fatto divieto di fumare in tutti i locali in uso all'Unione.
5. Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, gli operatori sono tenuti a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.
6. Salvo casi eccezionali individuati dal Presidente dell'Unione, gli operatori di Polizia Locale non possono essere impiegati in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti di istituto propri della P. M., nell'ambito della normativa vigente.
7. Gli operatori sono tenuti ad intervenire per reprimere ogni violazione di legge, di regolamenti e delle ordinanze.
8. Sono assicurate pari opportunità agli operatori appartenenti ai due sessi.

CAPO III

DISTACCHI –COMANDI –MOBILITÀ -INCARICHI

Art. 18
Mutamento di mansioni

1. Il personale addetto alla Polizia Locale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia Locale, non potrà essere dispensato dal servizio prima che venga esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente di profilo corrispondente alla medesima qualifica funzionale o immediatamente inferiore.

2. Detto mutamento di mansioni sarà regolato in conformità alle disposizioni dell'istituto in questione, per cui, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 19
Mobilità interna ed esterna

1. All'interno del Servizio vige il principio della mobilità e l'assegnazione ai vari ambiti ed uffici avviene su designazione del Comandante, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.

Art. 20
Missioni ed operazioni esterne

1. Le missioni del personale al di fuori del territorio dell'Unione sono autorizzate:
 - a) dal Presidente dell'Unione, per soccorso in casi di pubbliche calamità o disastri, in rinforzo ad altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate;
 - b) dal Comandante per fini di collegamento, rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, oppure nelle missioni che abbiano carattere contingente e urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni o calamità, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo per il Comandante di darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'Unione.
2. Esclusi i soli fini di collegamento, di rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, delle missioni ed operazioni esterne deve sempre essere data preventiva comunicazioni al Prefetto.
3. Le operazioni di Polizia fuori del territorio dell'Unione, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito commesso nel territorio dell'Unione.
4. Il trattamento economico per le missioni esterne di collegamento e rappresentanza sarà quello previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Negli altri casi i rapporti economici dovranno essere definiti nei piani o accordi di cui alla lett. a).

Art. 21
Distacchi e Comandi

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale può essere distaccato o comandato a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi e i comandi devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comandante, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano affini alle funzioni di Polizia Locale e disciplinati con gli stessi criteri dell'organizzazione di provenienza.

2. L'Ente che utilizza il predetto personale comandato o distaccato dovrà rimborsare gli oneri diretti ed indiretti all'Unione dei Comuni.

Art. 22
Autorizzazioni agli incarichi conferiti da terzi

1. Al di fuori della trasformazione del rapporto a tempo parziale, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo senza la preventiva autorizzazione. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove entro trenta giorni dalla richiesta non venga motivatamente respinta.

2. L'autorizzazione, previa verifica da parte dell'Ufficio risorse umane dei contingenti previsti, è rilasciata dal Responsabile di settore, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Svolgimento della prestazione esclusivamente fuori dell'orario di lavoro;
- b) Revocabilità in caso di pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione e al rendimento del dipendente;
- c) Divieto di svolgimento di qualsiasi attività privata all'interno dell'Unione e con utilizzazione di strutture, attrezzature o personale dell'Unione;
- d) Connessione alla specifica preparazione professionale del dipendente;

3. L'autorizzazione è sospesa o revocata nel caso di violazione dei presupposti indicati al comma precedente.

4. L'esercizio di incarichi esterni privi di autorizzazione costituisce giusta causa di recesso per i rapporti disciplinati dai contratti collettivi nazionali ed è causa di decadenza dall'impiego, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

5. Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della legge n. 412/1991, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente sono tenuti a farne immediata comunicazione all'Unione, con indicazione, in ragione d'anno, degli emolumenti conferiti e corrisposti e degli aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

6. Il settore Risorse umane è tenuto a comunicare alla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23

Servizi nell'interesse di Associazioni o Enti pubblici o non pubblici o di privati

1. Il Comando di Polizia Locale può essere autorizzato dal Presidente o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di Associazioni, Enti Pubblici o non pubblici o di privati.

2. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivati dalle funzioni d'istituto del Servizio.

3. Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, nell'interesse dei richiedenti di cui al punto 1., potranno essere autorizzati i sottoelencati servizi:

- a) di scorta;
- b) di guardia e sicurezza in occasione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, di media e rilevante risonanza, organizzate da privati e da Associazioni o Enti privati o comunque non pubblici;
- c) in occasione di riprese cinematografiche o correlate ad attività ed iniziative di privati o di enti non pubblici;
- d) corsi inerenti al Codice Stradale.

4. Detti servizi potranno essere autorizzati previo pagamento, da parte dei soggetti che li richiedono, del rimborso spese nell'entità che sarà quantificata dal Comandante del Servizio.

5. Il provvedimento del Presidente o suo delegato che autorizza l'espletamento di detti servizi, dovrà indicare:

- 1) il tipo di servizio comandato;
- 2) l'ora presunta di inizio e di fine del servizio;
- 3) le generalità dei dipendenti incaricati;
- 4) le modalità del servizio;
- 5) gli estremi della ricevuta del pagamento effettuato dai richiedenti.

6. La tariffa stabilita dall'amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa dell'Unione.

7. Al personale impiegato in detti servizi spetta il compenso pattuito in sede di contrattazione decentrata.

CAPO IV NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 Disciplina in servizio

1. Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Servizio hanno come base una ferma disciplina che obbliga tutti gli operatori di Polizia Locale al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente alla propria qualifica, alla rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto della gerarchia e alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino e, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.

2. A tale scopo, nell'assicurare la disciplina, il Comandante e i Coordinatori d'ambito devono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità e della dignità nonché dell'immagine del Servizio nei confronti della collettività.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, ciascun appartenente al Servizio deve in particolare:

- a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del servizio impartite dal Comando anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
- c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa;
- e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Comandante o chi per esso;
- f) durante l'orario di servizio, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
- g) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone per iscritto le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
- h) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
- i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
- j) non valersi di quanto è di proprietà dell'Unione per ragioni che non siano di servizio;
- k) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Unione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
- l) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al Comando, salvo comprovato impedimento.

4. Si intendono qui richiamate e trascritte le norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2000.

Art. 25 Gerarchia all'interno del Servizio

1. La gerarchia tra gli operatori di Polizia Locale è determinata dal grado e per il medesimo grado dall'anzianità di servizio nel grado; nel caso di contemporanea assunzione, vale la precedenza nella graduatoria di merito del concorso, salvo diversa disposizione del comandante.

2. Allorché due o più operatori di Polizia Locale sono insieme in servizio, il comando e la responsabilità sono determinati secondo la norma riportata nel comma precedente.

3. Qualora gli operatori di Polizia Locale siano stati assunti contemporaneamente per chiamata e senza l'espletamento di concorso, ovvero, se è stato espletato il concorso e si sono qualificati a pari merito, occorrerà fare riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.

4. Gli appartenenti al Servizio sono obbligati ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.

Art. 26

Istanze e reclami

1. Le istanze ed i reclami possono essere presentati per iscritto al Comandante del Servizio, che non può recusare di riceverli. Essi non possono essere firmati che da un solo operatore di Polizia Locale.

2. Le risposte ai reclami e alle istanze presentate per iscritto sono comunicate all'interessato dal Comandante nella medesima forma e dallo stesso trasmesse per conoscenza al Presidente dell'Unione.

Art. 27

Saluto

1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto. Il saluto verso i cittadini che a lui si rivolgono o ai quali egli rivolga la parola per un qualsiasi motivo, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per ogni appartenente al Servizio.

2. Il personale isolato ha pertanto l'obbligo di salutare la bandiera nazionale e quelle militari, il gonfalone dei Comuni dell'Unione, i gonfaloni dei Comuni decorati di medaglia al valore militare e civile, il SS. Sacramento e il defunto al passaggio del corteo funebre.

3. Il personale è altresì tenuto a salutare i superiori gerarchici e questi a rispondere. Fra parigrado il saluto reciproco è dovere di cortesia.

4. Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le forze armate, cioè portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza della visiera del copricapo, ed eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico.

5. Il personale è esonerato da tale dovere quando presta servizio di scorta, si trova a bordo di motocicli o di veicoli e durante l'espletamento del servizio di viabilità manuale.

6. Il reparto inquadrato deve il saluto alle persone e ai simboli sopra citati; gli onori del reparto inquadrato sono resi dal Responsabile del reparto stesso.

Art. 28

Obblighi al termine del servizio

1. Al termine del servizio gli operatori devono presentarsi al diretto superiore se presente o a quello di turno in sua assenza, comunicando verbalmente la mancanza di novità ovvero gli eventuali episodi di rilevante importanza verificatisi nel corso dell'attività; in quest'ultimo caso, il dipendente compilerà gli atti previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni interne. Tali incombenze sono poste a carico dell'operatore di qualifica maggiore o più anziano di servizio qualora il servizio sia stato svolto in pattuglia.

2. Avvenimenti o fatti di particolare importanza o gravità, o che rivestono carattere di urgenza, devono essere immediatamente segnalati al Comando. Il Comandante, ove lo ritenga necessario, notizierà delle predette segnalazioni il Presidente o il Sindaco competente per territorio, ovvero le altre Autorità interessate, per i provvedimenti di competenza.

3. I servizi continuativi, che richiedono il cambio sul posto, impongono, all'operatore di Polizia Locale che abbia terminato il proprio turno, l'obbligo di non lasciare il posto di servizio fino a quando non sia garantita la continuità del servizio stesso con la presenza del personale del turno successivo, o comunque, con altro sostitutivo.

Art. 29
Obbligo di comunicare la residenza e reperibilità

1. Gli operatori di Polizia Locale hanno l'obbligo di comunicare al Comando la loro residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo cambiamento di abitazione.
2. Presso il Comando dovrà essere tenuta apposita scheda con il preciso recapito di tutti gli appartenenti al Servizio i quali, non appena a conoscenza di fatti o avvenimenti gravi, in cui la loro opera possa rendersi necessaria o utile, devono sollecitamente prendere contatto con il Comando o, se del caso, presentarsi per ricevere ordini.
3. Al personale di Polizia Locale può, a turno, essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità allo scopo di far fronte a particolari situazioni di emergenza che possono esigere la presenza del personale in servizio secondo modalità e motivazioni stabilite di volta in volta secondo necessità.

Art. 30
Segreto d'ufficio

1. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio e dovranno astenersi dal dare, a chi non ne abbia titolo, notizie riguardanti servizi di istituto, pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi genere, anche se l'argomento o l'atto non siano segreti.
2. La diffusione delle suddette notizie potrà essere autorizzata esclusivamente dal Comandante del Servizio.

Art. 31
Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono curare particolarmente la loro persona e l'aspetto esteriore, onde evitare giudizi e considerazioni negative che possono arrecare danno al prestigio e al decoro del Servizio.
2. La cura della persona va raffrontata ed intesa secondo il comune senso di decoro e prestigio in relazione alla funzione che riveste l'operatore di Polizia Locale.
3. Tutti gli operatori di Polizia Locale pertanto, non potranno ostentare oggetti e simbologie di moda che diano un'immagine trasandata e sgradevole della persona: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano tatuaggi e piercing qualora visibili e vistosi, monili appariscenti, nonché per le donne trucco pesante e capelli lunghi sciolti, e per gli uomini orecchino, codino, capelli lunghi e barba incolta.
4. Salvo che non sia diversamente prescritto con ordine di servizio del Comandante, gli operatori di Polizia Locale in servizio devono vestire l'uniforme regolare e completa, portando, qualora sia stata loro assegnata, la pistola d'ordinanza.
5. Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale, quando indossa la divisa, deve avere la massima cura dell'uniforme; i vari indumenti debbono essere indossati nei tempi e modi prestabiliti, curando in ogni caso l'uniformità della divisa tra gli operatori che svolgono il servizio unitamente o nello stesso luogo.
6. È vietato apportare modifiche all'uniforme, indossare indumenti e fare uso di accessori non prescritti o altro che possa incidere negativamente sull'immagine formale dell'uniforme assegnata o sia improprio nell'ambito della difesa personale.

Art. 32
Foggia dell'uniforme

1. La foggia dell'uniforme, dei simboli e dei distintivi di grado sono riportati nella tabella allegata al presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2689 del 06.08.2004.
2. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli elementi accessori e di equipaggiamento, è a carico dell'Unione.

3. Della consegna dei capi di vestiario dell'uniforme e degli accessori dovrà farsi registrazione su apposita scheda dalla quale dovrà risultare:

- a) tipo di capi di vestiario;
- b) quantità di capi dello stesso tipo;
- c) data di consegna.

4. I capi di vestiario e materiali in dotazione dovranno essere tenuti con la massima cura; eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza da parte dell'operatore daranno luogo ai procedimenti disciplinari previsti nei casi di negligenza e incuria, con addebito del costo del capo stesso che dovrà essere sostituito o riparato.

5. I periodi di fornitura, la quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti dall'apposito Regolamento per la fornitura del vestiario di servizio.

6. L'alta uniforme potrà essere indossata per particolari servizi di rappresentanza e scorta a gonfaloni.

7. Il personale che abbia ricevuto decorazioni dallo Stato Italiano o da Governi Stranieri è autorizzato a fregiarsi dei relativi distintivi, nastri e decorazioni. Altri distintivi o fregi da portare sull'uniforme dovranno essere autorizzati dal Comandante.

8. E' fatto obbligo al personale addetto al servizio di vigilanza stradale, in orario notturno e in tutti i casi di scarsa visibilità, di indossare i manicotti rifrangenti, il copri berretto gommato rifrangente e il giubbotto rifrangente.

Art. 33

Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

1. Gli operatori di Polizia Locale sono responsabili della custodia e conservazione delle armi, munizioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati per motivi di servizio o dei quali vengano in possesso.

2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente per iscritto al Comando, salvo casi di forza maggiore.

Art. 34

Foglio di servizio giornaliero

1. Le modalità d'impiego tecnico-operativo del personale del Servizio devono essere riportate su apposito foglio di servizio giornaliero. Tale foglio viene affisso in un locale accessibile a tutto il personale del Comando, almeno entro il primo cambio turno del giorno precedente a quello in cui il servizio stesso deve essere svolto; diversamente, sarà cura del Comando informare gli interessati.

2. Il foglio di servizio giornaliero viene conservato nell'archivio dell'Unione per almeno tre anni.

Art. 35

Orari e turni di servizio

1. Per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, l'orario normale di servizio è quello settimanale previsto dalle norme contrattuali, da svolgersi in turni.

2. Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a prestare servizio per un numero di ore superiore a quello previsto o in turni diversi da quelli indicati.

3. Le ore di servizio conseguite in eccedenza, qualora autorizzate, saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda dell'interessato, al riposo compensativo da usufruire secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.

4. Per "ore di servizio" devono intendersi quelle impiegate in servizio d'istituto, nel disbrigo delle pratiche d'ufficio o quelle finalizzate all'addestramento, al perfezionamento e alla formazione, che, se effettuate fuori del normale turno di servizio, devono essere considerate come prestazioni di lavoro straordinario e preventivamente autorizzate dal Comandante.

5. Il protrarsi del normale orario di servizio, per fatti imprevedibili e contingenti, per l'effettuazione di adempimenti o compilazione di atti e rapporti urgenti, è riconosciuto come prestazione straordinaria anche in mancanza dell'autorizzazione preventiva; dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione scritta al Comando, specificando la causa.

Art. 36

Obbligo dell'avviso in caso di assenza

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che, per qualsiasi causa improvvisa, sono costretti a rimanere assenti dal servizio, devono darne immediata comunicazione al Comando e comunque con congruo anticipo rispetto all'orario del servizio preordinato, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 37

Congedo ordinario

1. Le ferie e i permessi, nel rispetto delle norme del C.C.N.L., vengono concessi dal Comandante.
2. Al Comandante le ferie sono concesse dal Presidente dell'Unione.
3. Per particolari e comprovate esigenze di servizio, il Comandante può disporre la sospensione del congedo ed il rientro in servizio.

Art. 38

Corsi di aggiornamento e formazione

1. Il Comando favorisce la partecipazione a rotazione degli operatori ai corsi promossi per la formazione e l'aggiornamento compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Il Comandante, tenuto conto delle esigenze del servizio, propone altresì lo svolgimento di corsi monografici di aggiornamento culturale e professionale, attinenti ai compiti di polizia Locale.
3. Scopo dei predetti corsi è:
 - a) consentire agli operatori di acquisire una specifica qualificazione professionale finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio;
 - b) facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa.
4. La frequenza ai corsi o incontri è da considerarsi a tutti gli effetti come presenza in servizio attivo.

Art. 39

Servizi in abito civile

1. Gli operatori di Polizia Locale nel corso dell'espletamento del servizio di istituto sono tenuti ad indossare l'uniforme.
2. Viene esonerato da tale obbligo il Comandante, salvo quando svolge funzioni di rappresentanza.
3. Gli operatori che siano comandati ad eseguire particolari servizi possono essere autorizzati dal Comandante ad effettuarli in abito civile.
4. Il personale comandato a svolgere servizio in abito civile ha l'obbligo di rendere nota la propria qualità esibendo la tessera di riconoscimento allorché debba intervenire per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 40

Armamento

1. Gli operatori di Polizia Locale hanno l'obbligo di portare con sé l'arma avuta in dotazione dall'Unione, secondo le disposizioni del Comando e lo specifico Regolamento sull'armamento del Servizio ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

2. Il Presidente dell'Unione, con proprio provvedimento, assegna in via continuativa al personale del Servizio le armi di dotazione, dandone avviso al Prefetto.
3. Ad ogni assegnatario in via continuativa si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
4. In servizio, l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza.
5. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito. Negli spostamenti all'interno della sede, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.
6. I componenti il Servizio vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e successivamente dovranno partecipare alle previste esercitazioni annuali.
7. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli, per verificare la funzionalità, da parte del Comandante o di suo incaricato.

Art. 41 **Strumenti e mezzi operativi**

1. Gli strumenti operativi in dotazione devono essere usati con la massima cura ed esclusivamente per le funzioni a ciò destinati, nonché nei tempi e modi stabiliti dal Comando.
2. Il personale non può esimersi dall'apprenderne il funzionamento e dal farne uso in caso di assegnazione.
3. Prima di uscire in servizio con tali strumenti, sarà cura dell'operatore accertarne la perfetta funzionalità e segnalare tempestivamente al Comando ogni anomalia.

Art. 42 **Tessera di riconoscimento e placca di servizio**

1. Gli Operatori di Polizia Locale sono muniti di un tesserino di riconoscimento e di una placca di servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La placca deve essere applicata al petto all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme; durante il servizio, il tesserino di riconoscimento deve essere sempre portato con sé ed esibito all'occorrenza.
3. L'eventuale smarrimento o distruzione del tesserino di riconoscimento o della placca di servizio deve essere comunicata senza ritardo al Comandante.

Art. 43 **Veicoli in dotazione**

1. I veicoli in dotazione al Servizio dovranno avere le caratteristiche indicate dalla normativa vigente.

CAPO V **PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE**

Art. 44 **Encomi ed elogi**

1. L'attività, la diligenza in servizio e, segnatamente, le azioni di merito, sono premiate, proporzionalmente alle entità dell'attività o dell'atto compiuto, come segue:
 - a) elogio scritto del Comandante;
 - b) encomio semplice del Presidente dell'Unione, su proposta del Comandante;
 - c) encomio solenne deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comandante;

d) proposta di ricompensa al valor civile avanzata dal Presidente dell'Unione, su proposta del Comandante, al Ministero dell'Interno, tramite Prefettura, per particolari atti di coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile comportano la citazione all'ordine del giorno e sono registrati sullo stato di servizio dell'interessato.

Art. 45

Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte degli operatori del Servizio di Polizia Locale dei doveri previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento del Vestiario, dal Regolamento sull'Armamento del Servizio, delle norme in materia di pubblico impiego e delle disposizioni previste nel C.C.N.L. e accordi decentrati, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale, espresso dal Comandante senza necessità della previa contestazione scritta;
 - b) rimprovero scritto, fatto dal Comandante, previa contestazione scritta dell'addebito;
 - c) riduzione della retribuzione con importo non superiore a quattro ore di servizio;
 - d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
 - e) licenziamento con preavviso;
 - f) licenziamento senza preavviso;
- nei modi e nei termini indicati nelle norme legislative e contrattuali che regolano la specifica materia.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 46

Scorta d'Onore

1. Le scorte d'onore, a richiesta dei Comuni dell'Unione, sono disposte di volta in volta, dal Comandante.

2. Tali scorte, composte normalmente da due operatori di Polizia Locale in uniforme di rappresentanza, rendono gli onori ai simboli e alle persone per i quali è stato comandato il servizio.

3. Per l'uniforme di rappresentanza viene prevista la dotazione della sciabola.

Art. 47

Bandiera del Servizio

1. Il Servizio potrà essere dotato di una propria Bandiera.

2. Quando ne viene richiesto l'impiego in Cerimonie ufficiali la Bandiera dovrà essere scortata da due Operatori di Polizia Locale i quali seguono ad un metro di distanza l'alfiere.

Art. 48

Rinvio ad altra normativa

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento speciale, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché ai regolamenti in vigore presso l'Unione dei Comuni dei Colli Euganei ed in particolare al Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Unione .

Art. 49

Entrata in vigore ed obblighi successivi

1. Il presente Regolamento speciale diviene esecutivo il 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -.

2. Copia del presente Regolamento speciale verrà comunicata al Ministero dell'interno per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Padova.